COMUNE DI TORRE DE' ROVERI

PROVINCIA DI BERGAMO

CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZONE SCOLASTICA E PER IL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI E DISABILI, PERIODO 01.01.2027 – 31.12.2030. CIG :

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, addì _____del mese di_____, nella Residenza Comunale di Torre de' Roveri, avanti a me, dott. _____Segretario del Comune di Torre de' Roveri, autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.lgs. 267/2000 a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

_____, nato/a a _____il_____, elettivamente domiciliato/a in Torre de' Roveri presso il locale Municipio, il/la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Torre de' Roveri, codice fiscale e partita IVA 00684180169, che rappresenta nella sua qualità di_____, in virtù delle competenze previste dall'articolo 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nominato/a con decreto n. ___del Sindaco di detto Comune in data_____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune" o "Stazione appaltante";

_____, nato a _____il_____, codice fiscale_____, residente a ____ (Prov.___) in Via_____, n._____, il quale interviene in questo atto in qualità di ____della ditta_____, con sede legale in _____(___), Via ____n.___, codice fiscale e partita IVA 0_____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore",

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario comunale sono personalmente certo avendolo accertato mediante identificazione da documento di identità in corso di validità.

Di comune accordo e con il mio consenso le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

che con determinazione a contrattare n. ----- in data ------- veniva indetta procedura aperta di gara, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) e art. 130 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, preparazione e distribuzione pasti a domicilio per anziani e disabili, periodo dal 01.01.2027 al 31.12.2030, e venivano contestualmente approvati il capitolato speciale d'appalto e i relativi allegati, i requisiti di partecipazione e le modalità di attribuzione dei punteggi sull'offerta tecnica ed economica;

che con verbale di gara del_____, la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione a favore della _____che ha ottenuto un punteggio pari a_____;

che con determinazione n. _____del____, è stata pertanto aggiudicata la gestione del servizio in oggetto alla ditta _____per l'importo complessivo di € _____(iva esclusa), di cui € _____per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023;

verificato che l'operatore economico è iscritto alla *white list* della Prefettura di____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune, come sopra rappresentato, affida alla Società, che accetta senza riserva alcuna, la gestione completa del servizio di refezione scolastica, preparazione e distribuzione pasti a domicilio per anziani e disabili sino al 31 dicembre 2030.

ARTICOLO 2 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta tecnico-organizzativa presentata dalla Società per la partecipazione alla gara, che la stessa dichiara di conoscere ed accettare; documenti tutti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, anche se non allegati.

ARTICOLO 3 – DURATA DELL'APPALTO

Il servizio oggetto del presente contratto avrà la durata dal 01.01.2027 al 31.12.2030.

E' consentita la proroga, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, per garantire il regolare svolgimento delle attività connesse al servizio; in tal caso la stessa è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per la selezione di un nuovo contraente.

ARTICOLO 4 – FORNITURA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto nei giorni di effettivo funzionamento delle

scuole, secondo il calendario scolastico. L'erogazione dei pasti avverrà normalmente dal lunedì al sabato negli orari indicati dall'Amministrazione.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende la preparazione, il confezionamento, il trasporto e la distribuzione dei pasti, secondo le modalità dedotte nel capitolato speciale d'appalto.

Il servizio verrà svolto dall'appaltatore con autonoma organizzazione di personale e di mezzi. L'amministrazione comunale si impegna a mantenere in perfetta efficienza le attrezzature eventualmente concesse in uso e ad a assicurare la fornitura di energia elettrica, di acqua e di gas metano. Verranno in ogni caso addebitati all'appaltatore eventuali danni alle attrezzature derivanti da incuria, cattivo uso o comunque diverse dal normale deperimento. La "Società" si impegna ad effettuare i servizi indicati nel capitolato speciale di appalto e nell'offerta proposta in sede di gara. E' previsto un numero annuo complessivo di pasti pari a 21.220(84.880 nel quadriennio) Il numero è puramente indicativo. Il Comune non assume alcun impegno in ordine all'effettivo numero dei pasti che saranno effettivamente preparati; pertanto l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi richiesta di compensi o indennizzi nel caso in cui il numero dei pasti venisse superato o non venisse raggiunto per qualsiasi motivo. Il Comune si riserva la facoltà di modificare il numero dei pasti, il calendario di erogazione del servizio e gli orari di refezione a seguito dell'approvazione da parte degli Istituti scolastici di modifiche del "tempo scuola" o, comunque, di variazioni organizzative che dovessero intervenire nel corso della durata dell'appalto; le eventuali variazioni non danno luogo a variazioni del prezzo di aggiudicazione.

La “Società” si impegna a rispettare Linee di indirizzo in materia di ristorazione scolastica emanate da ATS Bergamo, allegate al Capitolato Speciale di Appalto. Tali documenti si intendono completi delle relative revisioni che negli anni dovessero intervenire, alle quali la “Società” dovrà attenersi senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 6 – PERSONALE

La "Società" assicura le prestazioni con proprio personale, avente i requisiti professionali e tecnici previsti dal Capitolato d'oneri, regolarmente assunto, e pertanto solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi, previdenziali, oneri antinfortunistici ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali.

La "Società" si impegna ad osservare ed applicare integralmente nei confronti del proprio personale il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di ristorazione collettiva, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (FIPE-Confcommercio, Angem, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI-AGCI Servizi, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL), ed eventuali accordi integrativi territoriali, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo.

Il servizio inerente all'oggetto del presente contratto verrà svolto da personale alle dipendenze della società. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, il diritto di chiedere alla "Società" la sostituzione del personale addetto alla distribuzione dei pasti, ritenuto non idoneo al servizio o inadatto. La "Società"

deve fornire a tutto il personale idoneo abbigliamento come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza da indossare durante le ore di servizio.

ARTICOLO 7 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165" - e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Torre de' Roveri (BG), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 21.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, la Società e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che sono pubblicati sul sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Disposizioni generali, voce Atti generali.

La violazione degli obblighi imposti dal Codice di comportamento. È causa di risoluzione del rapporto contrattuale a norma dell'art. 1453 del Codice Civile.

ARTICOLO 7-BIS – NORMATIVA ANTICORRUZIONE

La Società dichiara di conoscere e si impegna a rispettare, per tutta la durata del presente contratto, le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni, nonché le disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) adottato dal Comune di Torre de' Roveri.

In particolare, la Società si obbliga a:

a) astenersi da qualsiasi comportamento che possa configurare corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite o comunque reati contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale;

b) non offrire, promettere o dare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio del Comune o ad altri soggetti pubblici o privati, al fine di ottenere vantaggi indebiti nell'esecuzione del contratto;

c) segnalare immediatamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune ogni tentativo di sollecitazione, diretta o indiretta, al compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio o lesivi dell'imparzialità dell'azione amministrativa;

d) collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e con gli organi di controllo del Comune, fornendo tempestivamente tutte le informazioni e la documentazione richieste nell'ambito delle attività di vigilanza e monitoraggio;

e) adottare e mantenere efficaci misure organizzative, gestionali e di controllo interno volte a prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in quanto compatibili con la propria organizzazione aziendale.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione scritta e concessione di un termine non superiore a quindici giorni per fornire controdeduzioni, fatta salva l'eventuale applicazione delle penali previste dal capitolato speciale d'appalto e il risarcimento dei maggiori danni subiti dal

Comune.

L'accertamento, con sentenza passata in giudicato, della commissione di uno dei reati di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, comporta la risoluzione automatica del contratto e l'escussione della cauzione definitiva, ferma restando l'eventuale segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 7-TER – DIVIETO DI PANTOUFLAGE

La Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dichiara:

a) di essere a conoscenza del divieto posto dal predetto art. 53, comma 16-ter, secondo cui i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

b) che nell'ambito della propria compagine sociale, dei propri organi amministrativi e direttivi, del personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo, non sono presenti soggetti che abbiano ricoperto, nei tre anni antecedenti la data di stipula del presente contratto, incarichi o funzioni presso il Comune di Torre de' Roveri o presso altre pubbliche amministrazioni aventi rapporti con il Comune stesso, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Società o comunque in relazione all'oggetto del presente contratto;

c) di impegnarsi a non assumere, per tutta la durata del contratto e per i tre

anni successivi alla sua cessazione, ex dipendenti pubblici del Comune di Torre de' Roveri o di altre pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in relazione al servizio oggetto del presente appalto o comunque nei confronti della Società.

La Società si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione della propria compagine sociale, dei propri organi amministrativi e direttivi o del personale dipendente che possa rilevare ai fini della verifica del rispetto del divieto di pantouflage.

La violazione del divieto di pantouflage comporta:

- la nullità del presente contratto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, secondo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001;
- il divieto per la Società di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;
- l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati in esecuzione del contratto nullo;
- l'eventuale segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all'Autorità Giudiziaria competente per i provvedimenti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 8 – SICUREZZA

La "Società" si impegna ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni, igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Si impegna altresì a fornire agli operatori tutti i materiali e presidi di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla suddetta legge,

compresa la predisposizione dei Piani di Emergenza e la Valutazione dei Rischi previsti per i servizi oggetto dell'Appalto. In ottemperanza all'art. 26 del d.lgs. 81/2008 è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 9 – CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO

Il prezzo unitario di ogni pasto preparato è fissato in € _____= , oltre iva, come da offerta presentata in sede di gara.

Con tale corrispettivo la ditta s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo in tutto soddisfatta dal Comune con il pagamento di tale corrispettivo.

Ai soli fini fiscali l'importo contrattuale per la completa esecuzione dell'appalto, risulta di complessive euro_____, oltre iva, oneri di sicurezza inclusi.

Il pagamento del corrispettivo del servizio verrà liquidato entro i termini di legge dalla data di ricevimento di fatture elettroniche mensili da parte della "Società".

ARTICOLO 10 – REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo del corrispettivo relativo al "costo-pasto" resta fisso ed invariato per anni 1 (uno), mentre, a partire dal secondo anno e con apposita richiesta della "Società", potrà essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 11 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Non sono ammesse varianti rispetto alla strutturazione essenziale del servizio proposta nel bando e nel capitolato speciale, salvo quanto nello stesso

specificato. L'importo complessivo dell'appalto può variare rispetto alle stime e previsioni, in base alle effettive necessità espresse dalla scuola e al calendario e orario scolastico. Eventuali modifiche del contratto durante il periodo di sua efficacia sono regolamentate dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto alla Società di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

La Società è tenuta ad uniformarsi a quanto previsto dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal decreto legge 12/11/2010 n.187, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010 n. 217 e s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto.

In tal senso la Società si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente dedicato, con indicazione di ruolo e dei poteri. Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

I bonifici bancari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente Codice Identificativo Gara, ossia CIG:_____

Il Comune, in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore del presente

contratto, interviene, sostituendosi al medesimo, trattenendo dal certificato di pagamento, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto da questa stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ARTICOLO 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'appaltatore presta garanzia fidejussoria mediante polizza assicurativa n. _____del ____rilasciata da_____– Agenzia di_____, fino alla concorrenza di € _____=. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. In caso d'inadempienza può essere reintegrata d'ufficio a spese della ditta, prelevandone l'importo dal canone di appalto.

ARTICOLO 15– RESPONSABILITA' E GARANZIE

La "Società" ha presentato, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d'oneri, apposita polizza assicurativa n. _____rilasciata dalla Società_____. per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro .

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della "Società" durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

ARTICOLO 16 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa alle prescrizioni contrattuali e di legge. La "Società" dovrà garantire l'accesso agli incaricati dal Comune, in qualsiasi ora lavorativa e in ogni zona della struttura di ristorazione e dei refettori, per esercitare il controllo circa la corretta esecuzione del servizio. E' diritto della Commissione mensa, formata da rappresentanti dei genitori e degli insegnanti, procedere alla verifica del servizio. E' fatto assoluto divieto alla Commissione Mensa di intervenire, a qualsiasi titolo, direttamente sul personale alle dipendenze della "Società". Detti controlli sono articolati in controlli a vista del servizio e in controlli analitici mediante prelievo e asporto di campioni di alimenti che verranno successivamente sottoposti ad analisi di laboratorio. Nulla potrà essere richiesto al Comune per le quantità dei campioni prelevati.

ARTICOLO 17 – PENALI E SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Nel caso di inosservanza delle disposizioni e modalità esecutive ed al verificarsi di inadempienze contrattuali, verranno addebitate dal Responsabile del Settore Amministrativo all'aggiudicatario le penali previste dal Capitolato speciale.

L'inadempienza contrattuale sarà contestata con lettera raccomandata A.R. o posta certificata e, decorsi 5 giorni dalla data di ricezione senza che siano state fornite dall'aggiudicatario giustificazioni ritenute valide dal Comune, si procederà all'emissione di reversale di incasso o alla ritenuta delle penali sulla prima liquidazione delle fatture successive alla contestazione.

ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Ricorrendo le ipotesi previste dal Capitolato speciale, il comune di Torre de' Roveri ha facoltà di risolvere senza ulteriore preavviso il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), impegnandosi l'appaltatore a rinunciare ad ogni richiesta di risarcimento.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva da parte del comune di Torre de' Roveri, salvo risarcimento dei danni derivanti da tale risoluzione.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE.

Eventuali controversie nella applicazione del presente contratto dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, tutte le eventuali controversie nell'applicazione del presente contratto sono devolute all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

ARTICOLO 20 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso la sede legale della ditta in _____(BG), in via____n. , mail: e pec:

al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.

ARTICOLO 21 – DOCUMENTI COSTITUTIVI DEL CONTRATTO

Sono da considerarsi parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati, i seguenti documenti: capitolato generale e

speciale di appalto; offerta della Società e precisamente: offerta tecnico-organizzativa del servizio, offerta economica; polizza fideiussoria; polizza responsabilità civile; il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;

ARTICOLO 22 – PATTO DI INTEGRITA'

La Società si obbliga a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Patto di integrità in materia di appalti e contratti pubblici approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 13/01/2025, che dichiara di conoscere. Il mancato rispetto comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 23 – NORME D I RINVIO

Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto, si rinvia alle norme del capitolato d'oneri, del capitolato speciale d'appalto, al D.lgs. 36/2023, alle norme (vigenti e future) in materia di ristorazione collettiva contenute nelle disposizioni statali, nelle Direttive della Regione Lombardia, nelle declinazioni e specifiche approvate dall'ATS della Provincia di Bergamo, al codice civile ed alla legge italiana, in quanto applicabile.

ARTICOLO 24 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.

Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria etc., I.V.A. esclusa), sono a totale carico della Ditta. Ai fini fiscali, essendo i servizi di cui al presente appalto soggetti al pagamento dell'I.V.A., si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e sue successive modifiche e/o integrazioni. La registrazione del presente contratto avverrà in via telematica tramite modello UNIMOD.----------

ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati raccolti ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 13 Regolamento Ue 679/2016, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, e che "responsabile del suddetto trattamento" sono il responsabile del servizio interessato.

I dati forniti saranno trattati in osservanza della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, ai fini della sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 nello specifico articolo n.6 par.1, lett. B, come recepito del D.Lgs. n. 101/2018, integrativo del D.Lgs. n.196/2003.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto dei soggetti. Gli stessi potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici, per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in un Paese terzo. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE n.679/2016. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per l'esecuzione del presente contratto. I dati saranno conservati per tutta la durata del contratto, per i successivi dieci anni dalla conclusione dello stesso e comunque per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel

rispetto degli obblighi di legge correlati

Io Segretario Comunale ho ricevuto quest'atto che viene da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'anno considerato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono digitalmente.

Il presente contratto viene redatto in modalità elettronica in adempimento dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

In attuazione di quanto sopra si dà atto che il presente contratto è sottoscritto con dispositivo di firma digitale in corso di validità dalle parti e dal sottoscritto Ufficiale Rogante, anch'esso dotato di dispositivo di firma digitale in corso di validità.----------

Letto, confermato e sottoscritto.----------

Per il Comune di Torre de' Roveri Per la ditta

Il Responsabile del Settore Il legale rappresentante

Sig. Sig.

L'Ufficiale Rogante

Il Segretario del Comune di Torre de' Roveri

_____Documento firmato digitalmente_____